

Messaggio 1964

Concernente la modificazione di alcuni articoli del Codice di procedura civile e dell' art. 17 cpv. 2 della legge sulla tariffa giudiziaria

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Il nuovo Codice di procedura civile (CPC) è entrato in vigore il 1. gennaio 1972. Il Dipartimento ha indetto varie riunioni con i giudici che applicano questa legge allo scopo di conoscere le modifiche e gli aggiustamenti che la prassi richiede. Come si vedrà qui appresso, le proposte che sono state formulate non costituiscono che degli adattamenti del testo della legge ai bisogni della prassi dei tribunali, e non toccano nessuno dei principi sui quali si basa il nuovo diritto processuale.

Le varie proposte vennero poi discusse con l' avv. Benno Buetti, già presidente della Camera civile del Tribunale di appello e che, sin dal 1952, ha accompagnato in qualità di perito l' elaborazione della nuova legge processuale. Anche questa volta la sua dottrina e la sua esperienza sono state di sostanziale aiuto nell' elaborazione delle proposte che qui seguono

Contemporaneamente al progetto di modifica di alcune disposizioni del CPC presentiamo con messaggio separato una proposta di modifica dell' art. 13 della legge organica giudiziaria (aumento del limite previsto per l' appellabilità).

Indichiamo qui di seguito le proposte di modificazione e gli argomenti che le giustificano, così pure alcuni problemi sollevati dai magistrati interpellati e che, a giudizio del Consiglio di Stato, non giustificano una modificazione della legge.

Art. 11 c)

Secondo questo disposto nelle contestazioni di graduatoria (art. 148 e 250 LEF) fa stato, per quel che concerne il valore della lite, l' importo affermato o contestato. Il principio è stato criticato ed è stato proposto che il valore dovesse esser determinato in base al presumibile dividendo. Un tale calcolo sarebbe però difficilmente attuabile. Come si sa, il valore della lite determina, sin dall' inizio della causa, la competenza per valore del giudice adito. La giurisprudenza del TF ha stabilito sì dei principi per il calcolo del valore in sede di ricorso a quell' Autorità, che meglio tengono conto di quello che effettivamente è il valore stesso della causa; trattasi però di principi abbastanza complicati che difficilmente potrebbero esser tradotti in disposizioni di legge (cfr. Leuch n. 1 ad art. 138 CM bernese). Inoltre, nel procedimento di prima istanza, non si può conoscere sin dal l' inizio il dividendo presumibile; dal momento poi che chi agisce in giustizia può anche ignorare se vi siano altri attori, egli non può nemmeno conoscere se il dividendo andrà diminuito per il fatto che ne esista una pluralità. Invece nel procedimento avanti il TF questi punti sono di regola già chiariti. Potrebbe poi anche accadere, accettando la proposta in esame, che il giudice di pace diventerebbe competente per cause le quali, sostanzialmente, sono di valore superiore. Anche Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht (Z.P.R.), pag. 101, n. 22 c, ritiene giustificato il principio cui è informato l' art. 11 c.

Se non può esser modificato questo principio, è invece opportuno ed equo prevedere che il valore del presumibile dividendo faccia stato per l' applicazione della tassa di giustizia; qui il calcolo può esser eseguito infatti in base alla situazione al termine della causa, anziché all' inizio della stessa, come è il caso per il procedimento avanti il giudice.

La relativa proposta legislativa per la Tariffa giudiziaria (art. 17 cpv. 2) forma oggetto di un decreto particolare allegato al presente messaggio.

Anche per l' onorario dell' avvocato sarebbe auspicabile una certa riduzione; la competenza spetta tuttavia all' Ordine degli avvocati (Statuti dell' Ordine, art. 2 §).

Art. 119

Secondo questo disposto il verbale dev' esser sottoscritto dal giudice e dal segretario. Il disposto è stato criticato perché gli atti processuali da verbalizzare non sempre sono eseguiti in presenza di queste due persone; spesso è presente o il giudice (particolarmente se si tratta del pretore) o solo il segretario.

La prassi tende ad attribuire al segretario assessore determinate incombenze, che fanno parte dell' attività cognitiva del giudice; queste incombenze vengono però esercitate sotto la vigilanza del giudice stesso. Riteniamo che entro questi limiti tale prassi sia conforme alla Costituzione cantonale. E' opportuno tenerne conto ritoccando l' art. 119 cpv. 4 di guisa che e del segretario N diventi o del segretario (su questo punto cfr. anche la proposta di modifica dell' art. 127).

Art. 120 -124

Questi disposti trattano della notificazione degli atti giudiziari. Occorre, a nostro avviso, riordinare meglio la materia:

- anzitutto è opportuna una più precisa redazione dell' art. 120 concernente il principio generale della notificazione mediante consegna personale al destinatario;
- il testo vigente (art. 120 cpv. 1 e 2) dispone che gli atti debbano esser intimati alla parte e, in sua assenza, a un membro della famiglia o ad uno dei suoi impiegati; se nessuna di queste persone può esser rintracciata, l' atto è consegnato all' usciere comunale, affinché lo rimetta al destinatario. Quest' ultimo disposto, per quanto si riferisce all' usciere è antiquato; se proprio nessuno può esser rintracciato, è il giudice che dovrebbe decidere circa il modo della notificazione (progetto art. 120, cpv. 5, 124 cpv. 1 e 2) ;
- occorre poi prevedere anche la notificazione al rappresentante (art. 120 cpv. 4 prog. 1:
- il capoverso d) dell' art. 121 dev' esser completato con l' indicazione degli internati ;
- si deve prevedere la notificazione ad assenti di cui è nota la dimora, anche per il tramite dell' Autorità giudiziaria del domicilio (art. 122 prog.);
- proponiamo lo stralcio dell' art. 123 cpv. 2. Questo disposto analogo all' art. 61 della legge precedente si riferisce all' azione intrapresa contro il convenuto assente e di ignota dimora: l' attore deve anticipare al curatore le spese della lite , riservato il regresso verso il convenuto stesso. Trattasi in sostanza di spese che normalmente sono a carico di quest' ultimo.

Il Tribunale federale ha stabilito (sentenza 19 settembre 1973 in re Sieg) che questo obbligo così esteso è in contrasto con l' art. 4 C.F. Non si vede perché l' attore, spesso vittima di un ingiusto atto altrui, debba anticipare le spese al curatore, quando l' assenza del convenuto non gli può esser rimproverata. Non esiste nessun motivo per scostarsi dal principio generale, per cui il curatore è remunerato a carico del patrimonio del curatelo e, ove ciò non sia possibile, dallo Stato, salvi naturalmente i diritti di regresso verso coloro che hanno obblighi assistenziali nei confronti del curatelo, e riservato pure il diritto di regresso nei confronti dell' attore, in caso di sua soccombenza.

Il Tribunale federale ammette che l' anticipo potrebbe esser posto a carico dell' attore nel caso in cui l' azione da lui proposta fosse manifestamente temeraria oppure in altri casi eccezionali, non meglio specificati.

Riteniamo però di non inserire nella legge questa possibilità essendo gli estremi troppo vaghi per quel che concerne i casi eccezionali. Per quel che concerne invece la lite temeraria, se l' attore è benestante, egli dovrà risarcire il convenuto; se egli chiede invece l' assistenza, il giudice gliela negherà. E' quindi poco probabile che si attui il caso per il quale il Tribunale federale ha previsto la possibilità di applicare il disposto dell' art. 123 cpv. 2.

Proponiamo quindi lo stralcio del secondo capoverso dell' art. 123; di conseguenza dovrà esser modificata la numerazione dei capoversi stessi:

- Quando trattasi di assenti di ignota dimora, è diventata inutile la necessità di esporre l' atto nel luogo solito degli affissi N (art. 123 cpv. 4);
- la legge in vigore prevede alternativamente la notificazione per lettera raccomandata o a mezzo di un usciere di qualunque autorità o agente della polizia (art. 124 cpv. 1).

Proponiamo come accennato che quest' ultima forma della notificazione sia applicata soltanto in via eccezionale (prog. art. 124 cpv. 1 e 2).

Art. 127 cpv. I

a) Secondo il primo capoverso le udienze sono dirette dal giudice, assistito dal segretario. Come già accennato sopra (ad art. 119), è invalsa da lungo tempo la prassi di affidare determinati atti istruttori al segretario assessore ciò che non presenta nessuna difficoltà d'ordine costituzionale, purché questo funzionario agisca sotto la vigilanza del giudice. E' da tener presente a questo proposito l'analogo disposto in materia penale (LOG art. 60) circa le competenze che il Giudice istruttore e il Procuratore pubblico possono delegare a segretari o a funzionari. E' vero che in questa materia i limiti posti dal diritto costituzionale sono un po' meno stretti che non in materia civile: infatti il potere giudiziario è esercitato anzitutto da Magistrati di nomina popolare (Costituzione Cantonale art. 39 e 45 cpv. 1), e di esso, a stretto rigore, non fanno parte i Procuratori pubblici ed i Giudici istruttori (Cost. Cant. art. 39 cit.) che sono di nomina granconsigliare (Cost. Cant. art. 45 cpv. 3). Ne segue che dal profilo costituzionale è più facilmente ammissibile delegare a funzionari delle competenze del pubblico ministero o della istruzione giudiziaria che non invece competenze propriamente giudiziarie.

Riteniamo di codificare all'art. 127 cpv. 1a prassi che si è costituita, la quale, nei suddetti limiti, è conforme alla Costituzione. Quel che importa è infatti la vigilanza del giudice sull'attività del segretario.

b) Il primo capoverso prevede, come accennato, che il giudice sia assistito dal segretario. Disposizione oggi ovviamente superata, poiché né la tutela degli interessi delle parti, né la sicurezza del giudice stesso esigono necessariamente la presenza del segretario assessore accanto al giudice.

E' quindi necessario stabilire che il giudice possa, ma non debba necessariamente, esser assistito dal segretario.

Art. 128

Il disposto, che ha per oggetto la disciplina del processo, prevede che il giudice possa far allontanare dall'aula in determinati casi le parti e i terzi. Riteniamo che si debba aggiungere una specificazione allo scopo di permettere al giudice di far allontanare chi influisca o potrebbe influire sulle parti o sui testimoni.

Il disposto, così come redatto, può contribuire a garantire, in determinati casi, una migliore audizione delle parti e dei testi e, in tal modo, un migliore accertamento della verità materiale. Proponiamo pure una più precisa indicazione delle misure disciplinari di competenza del giudice.

Art. 132

Secondo questo disposto durante le ferie giudiziarie la decorrenza dei termini resta sospesa, a meno che la legge non disponga diversamente. Riteniamo opportuno elencare qui questi casi, aggiungendovi il procedimento cautelare (prevediamo a tal fine un nuovo art. 384 bis) e, il procedimento di esecuzione effettiva (nuovo art. 505 bis). La motivazione di questi disposti verrà data più avanti, ai singoli nuovi disposti.

Art. 142

Questo disposto tratta degli atti processuali nulli, distinguendo tre casi: il difetto di un presupposto processuale, se un atto venne emanato inaudita parte e se la nullità è espressamente comminata dalla legge. Secondo il testo in vigore, è soltanto in quest'ultimo caso che la nullità dev'essere rilevata d'ufficio. Questa limitazione è priva di fondamento. Il principio che la nullità (non la annullabilità) debba esser rilevata d'ufficio, è un principio generale, che vale per tutti i casi di nullità assoluta e non solo per l'ultimo caso, così come previsto dal testo in vigore. Esso vale in particolare, secondo l'art. 97, per i presupposti processuali, la cui esistenza dev'esser esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa: altri casi di nullità previsti dalla legge sono rari; citiamo le disposizioni relative alle intimazioni (art. 124 cpv. 6 prog.; ai requisiti della sentenza (art. 285 cpv. 2); a quelli dell'atto di appellazione (art. 309 cpv. 5) ed inoltre, in materia inappellabile, tutti i vizi processuali che possono costituire un motivo di cassazione (art. 327 e 332 cpv. 1).

Proponiamo quindi di esprimere il principio generale mediante un disposto speciale, valevole per tutti i casi di nullità, ciò che comporta il suo stralcio dal cpv. 1 lett. c.

Art. 173 cpv. 3

Oggetto di questo articolo è la riconvenzione; il capoverso 3 dichiara applicabili le disposizioni circa la risposta di merito, alla risposta che l'attore ha da formulare alla domanda riconvenzionale. Si è posta la questione se, presentata la risposta riconvenzionale, il convenuto possa replicare e se, in tal caso, l'attore possa poi duplicare, in altre parole se la facoltà di replicare e di duplicare debba anche valere per la riconvenzione.

Proponiamo di ammettere questa facoltà: infatti la riconvenzione è una petizione che il convenuto presenta nei confronti dell'attore e che è connessa, per determinati titoli (art. 172), con la domanda principale. A favore di ambo le parti devono quindi essere previsti i medesimi mezzi di difesa previsti per l'azione principale. Il testo della legge sembra invece escludere questa possibilità, poiché omette di indicare l'applicabilità delle disposizioni relative alla replica ed alla duplica.

Proponiamo quindi di inserire nel terzo capoverso dell'art. 173 un richiamo agli articoli relativi alla replica ed alla duplica.

Art. 182 cpv. 3, d, 5

Vedi qui appresso ad art. 191 e 192, lett. a.

Art. 191 e 192

Questi disposti trattano dell'assunzione suppletoria delle prove.

Secondo l'ordinamento del CPC l'assunzione delle prove avviene di regola, in una sola tornata: l'ordine delle prove, e la loro data, sono fissati al termine dell'udienza preliminare (art. 182); eccezionalmente una volta assunte tutte queste prove, è tuttavia possibile assumerne delle altre, o su istanza delle parti stesse (art. 191), o su intervento del giudice, il quale in determinati casi, può rivolgersi alla parte cui incombe l'onere probatorio chiedendole di addurre delle altre prove (art. 192).

A questo proposito si pongono due questioni:

- a) può il giudice, d'ufficio, ordinare che non si faccia luogo alla assunzione di prove ordinate in sede di udienza preliminare o di assunzione suppletoria, perché le stesse nel corso dell'istruttoria risultano inutili?
- b) può il giudice, già prima che sia ultimata l'assunzione delle prove di prima tornata, di quelle cioè che egli aveva ordinato alla fine dell'udienza preliminare, intervenire presso le parti per un'assunzione suppletoria? Analogamente può la parte stessa chiedere nella prima fase dell'istruttoria che si proceda alla assunzione, p.es. di un testimonio che non era stato notificato all'udienza preliminare, mentre secondo il testo della legge, essa dovrebbe attendere che si apra la fase dell'assunzione suppletoria? In altre parole, è possibile intercalare nella prima fase delle prove che dovrebbero essere chieste nella seconda fase?

Alcune legislazioni processuali conoscono una notevole libertà in materia di decisione sulle prove, come p.es. quella bernese (CPC bernese art. 197201) che ha seguito anche qui l'esempio del diritto austriaco, che così profondamente aveva innovato in questo campo (CPC austriaco § 277 cpv. 2): in queste legislazioni il giudice non è legato dal decreto circa le prove; egli può sempre modificarlo secondo le necessità della causa. Altre legislazioni, come quella della Repubblica federale (cfr. i commenti al § 360), seguono principi più restrittivi. Secondo la legge di quello Stato il giudice può però d'ufficio rinunciare a prove ammesse con l'ordinanza probatoria, purché le stesse risultino irrilevanti.

Anche il nostro Codice intende garantire l'ordine del processo ciò che comporta una certa stabilità dell'ordinanza probatoria ed insieme l'accreditamento della verità materiale ciò che ha per conseguenza la possibilità di innovare entro certi limiti le allegazioni (cfr. art. 81) -. Ma qui, più che di questo problema si tratta della possibilità di abbreviare il processo, escludendo prove che successivamente all'udienza preliminare appaiono irrilevanti, o ammettendo il raggruppamento di prove le quali, altrimenti, andrebbero assunte in due fasi diverse.

Proponiamo le seguenti conclusioni:

ad a) Secondo il nostro Codice il giudice decide delle prove mediante ordinanza (art. 182 cpv. 1).

Giusta l'art. 95 cpv. 2 il giudice può modificare anche d'ufficio una ordinanza, se aveva respinto una domanda di parte. Applicando quel disposto egli potrebbe quindi introdurre delle prove, che egli aveva in

un primo tempo respinto. Egli non potrebbe invece revocare una prova che aveva ammesso. Ora il principio dell' art. 95 cpv. 2 non è senz' altro applicabile in materia di ordinanza sulle prove, poiché questa è retta dalle disposizioni speciali degli art. 88, 89 (facoltà d' ufficio), 177 segg. (udienza preliminare) e 191, 192 (assunzione suppletoria).

Il buon ordine del procedimento richiede anzitutto che la revoca di una prova, ammessa con l' ordinanza, sia ammissibile soltanto con il consenso di tutte le parti e del giudice.

A favore di questa conclusione sta anche la considerazione seguente: accade bensì che una prova appaia all' atto stesso della sua assunzione talmente convincente, che ogni ulteriore prova sembri inutile; tuttavia non si può e non si deve, a limine, escludere che proprio queste altre prove la cui assunzione era già stata decisa, modificchino poi, e sostanzialmente, la certezza che già sembrava acquisita. Non appare quindi giustificato precorrere in questi casi l' esito finale dell' istruttoria, rinunciando ad assumere le prove che già erano state ordinate. La revoca di prove che erano state ordinate come all' art. 182 cpv. 1 può invece avvenire se le parti sono d' accordo in questo senso, e se il giudice stesso consenta. Occorre a tal fine aggiungere un altro cpv. all' art. 182, poiché l' art. 187 si riferisce a prove che sono già state eseguite.

ad b) Circa l' introduzione di prove diverse da quelle previste con l' ordinanza, è applicabile l' art. 89: il giudice può invitare la parte cui incombe l' onere probatorio ad addurre nuove prove. Di regola, ma è soltanto una norma generale, egli si vale d questa facoltà in sede di assunzione suppletoria, ciò che costituisce un fattore atto a mantenere l' ordine del procedimento. Può però accadere che, sentendo un testimonio, appaia manifesta la necessità di sentirne subito un altro, anziché attendere lo svolgimento di tutta l' istruttoria in corso e rinviare così la sua assunzione alla fase suppletoria. Inoltre può eventualmente esser utile sentire tutti i testi prima della perizia. Naturalmente questa favorita va esercitata secondo i concetti accennanti, posti a base dell' ordinamento relativo alle facoltà del giudice: questi deve chiedere alla parte, alla quale incombe l' onere probatorio, se intenda addurre altre prove (art. 89 e 192). Non si ha quindi una facoltà diretta del giudice nei confronti di nuovi testi, facoltà che il nostro CPC non ha ammesso (cfr. art. 88, 89).

Non riteniamo invece di prevedere a favore delle parti una analoga facoltà di intercalare la richiesta di prove suppletorie nel corso dell' istruzione che ha avuto inizio in base all' ordinanza sulle prove, emanata alla fine dell' udienza preliminare. L' ordine del processo verrebbe menomato se le si concedesse di intercalare ad ogni istante simili richieste: la parte dovrà attendere che si apra la fase della assunzione suppletiva (art. 191-192).

Riteniamo pure di prevedere a favore del giudice la facoltà di modificare anche d' ufficio, ma sempre previo contraddittorio, l' ordine delle prove da assumere.

Proponiamo quindi le seguenti modifiche:

- art. 182 cpv. 3: Modifica dell' ordinanza sulle prove nei limiti degli articoli 88 e 89;
- art. 182 cpv. 4: Rinuncia alle prove ordinate, non ancora assunte, con l' accordo di tutte le parti e del giudice;
- art. 182 cpv. 5: Facoltà del giudice di modificare d' ufficio l' ordine di assunzione delle prove;
- art. 182 cpv. 6 (vedi ad art. 213 bis);
- art. 191: Assunzione suppletoria per ordine del giudice cui si deve poi riconoscere la facoltà di promuovere l' assunzione suppletoria anche prima che questa fase processuale sia formalmente iniziata; diversamente dal CPC, facciamo precedere il disposto relativo al giudice;
- art. 192: Facoltà delle parti di chiedere l' assunzione delle prove suppletorie.

Art. 213 bis: (nuovo)

Gli art. 206 - 215 hanno per oggetto l' edizione dei documenti. Mancano in questo capitolo due disposizioni:

a) In primo luogo si deve prevedere che, contrariamente a quanto stabilito per le altre prove, l' edizione debba essere ordinata con decreto, anziché con ordinanza, e questo allo scopo di rendere appellabile il provvedimento del giudice di prima istanza. I motivi sono i seguenti: il nostro Codice non ha seguito in questa materia i principi del processo federale (art. 50, 51), di quello bernese (ZPO art. 235, 236), e di quello italiano (CPCI art. 210) e di quello di altre legislazioni, secondo i quali non esiste sostanziale differenza tra l' obbligo di testimoniare e quello di produrre documenti. Secondo la nostra legge, che ha continuato così a seguire il diritto germanico, cui si era già ispirato il legislatore del 1899 (DZPO § 422 segg.), l' edizione è, in sostanza, ammissibile soltanto se erano già precostituiti determinati rapporti tra la parte e la controparte o il terzo (art. 206). Si voleva così tener conto del carattere speciale che spetta alla stesura in forma scritta di una dichiarazione, per cui l' obbligo di una manifestazione nel processo non può

esser equiparato all' obbligo civico che incombe ad una persona di testimoniare sui fatti di causa, che conosce direttamente.

Il giudizio circa l' edizione presuppone dunque il giudizio sugli estremi di fatto e di diritto che la legge prevede quali titoli per l' edizione stessa. Non si tratta quindi di un giudizio, come è quello circa la perizia, la visita in luogo o l' assunzione di testimoni, che non dev' esser motivato (art. 182; 286 cpv. 1), salvo che queste prove vengano respinte (art. 182 cpv. 2); il giudizio circa l' edizione involge un preciso accertamento preliminare di rapporti stabiliti tra le parti, o tra una parte ed il terzo. Dal momento che la legge ha voluto che l' edizione non dipenda dall' apprezzamento del giudice, ma da determinati presupposti da accertare, ne segue che il relativo giudizio del pretore debba anche esser appellabile. L' appetibilità dev' esser ammessa anche per l' importanza della prova documentale. A questo fine si deve stabilire che il provvedimento circa l' edizione sia emanato mediante decreto, anziché mediante ordinanza: i decreti sono infatti appellabili (art. 96 cpv. 2). Non ne è da temere un prolungamento del processo poiché, in principio, l' appellazione dei decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3); la sospensività è data soltanto se la legge stessa lo prevede, o se essa prevede a favore del giudice la facoltà di concedere tale effetto (art. 96 cpv. 3), località che qui non si vuol introdurre.

b) La mancata produzione del documento ha come conseguenza, se trattasi della controparte, che dev' esser tenuto per vero il fatto che si trattava di provare, o per conforme la copia prodotta (art. 210); se l' obbligo incombeva ad un terzo, questi è deferito al foro penale per rifiuto di obbedienza all' Autorità (art. 213). Trattandosi di conseguenze gravi, la legge deve prevedere che il giudice fissi un termine entro il quale la parte o il terzo devono adempiere all' obbligo di edizione. Proponiamo quindi un nuovo art. 213 bis che preveda queste due disposizioni.

Art. 235 cpv. 1 e 3; 238 bis; 268; 277

Gli art. 234 e 235 prevedono le formalità che devono esser ossequiate per l' audizione del teste; l' art. 268 fa riferimento alle formalità del giuramento decisorio e l' art. 277 a quelle previste per l' interrogatorio formale della parte. Il nostro diritto processuale non prevede che il mancato ossequio di queste formalità abbia per conseguenza la nullità (assoluta) della prova: la nullità deve infatti esser prevista espressamente (art. 142, 143). Il difetto processuale qui si riduce all' annullabilità; esiste quindi la possibilità della convalidazione, se l' eccezione non è immediatamente sollevata (art. 143 cpv. 2); la nullità deve invece esser rilevata d' ufficio in ogni stadio di causa.

Proponiamo di rendere più severe le conseguenze del mancato ossequio delle accennate formalità, prevedendo la nullità della prova, e questo soprattutto per facilitare il perseguimento penale dei reati di falsa testimonianza e di falsa dichiarazione di parte (giuramento decisorio e interrogatorio formale), ma anche per riconoscere alle modalità dell' assunzione di queste prove l' importanza che loro spetta.

Si è infatti posta la questione se il mancato ossequio delle formalità prelibate dal CPC esclude il perseguimento penale in caso di falsa dichiarazione. Per quel che concerne la falsa testimonianza (le considerazioni da fare valgono anche per le false dichiarazioni di parte), il Tribunale federale ha stabilito che è punibile chi testimonia il falso, anche se le forme cantonali non vennero ossequiate, purché il difetto non costituisca, in base al diritto processuale, nullità (STF 69, 4, 211; 71, 4, 43; cfr. anche 98, 4, 215). Per poter esser perseguita, la testimonianza dev' esser valida N: il giudice vi deve poter far capo nell' apprezzamento delle prove. In questo senso è valida anche la testimonianza annullabile, ma convalidata.

Una conseguenza in sede penale dell' irregolare assunzione di teste (omissione dell' ammonimento di dire la verità) è che il giudice deve chiedersi se le condizioni soggettive del reato si siano effettivamente avverate (STF 69, 4, pag. 222).

L' ordinamento in vigore è, di massima, sufficiente per garantire la condanna del teste falso. Si possono dare tuttavia dei casi nei quali la violazione delle disposizioni procedurali è talmente rilevante da invalidare totalmente la testimonianza e da impedirne quindi la persecuzione penale (cfr. RGP 1941,172; 1968, 301).

Introducendo il principio che le formalità sono essenziali, si toglie questo margine d' incertezza. Si obbliga il giudice ad ossequiare in modo più rigo roso le disposizioni della legge, ed egli stesso potrà accertarlo immediatamente, poiché l' ossequio di queste formalità, che sono assai semplici, deve risultare dal verbale (art. 238 bis). In caso di irregolarità la prova potrà quindi esser subito rifatta. Non trattasi di disposizioni di secondaria importanza, come ne sono prescritte numerose per la redazione di atti scritti

processuali; le disposizioni che entrano in considerazione per la validità della testimonianza sono poche e sono quelle senza le quali la testimonianza resta una dichiarazione informale ed inefficace (ammonimento, richiamo alla facoltà di rifiutare la deposizione). Garantita la validità formale della testimonianza, in sede penale non potranno più sorgere discussioni circa tale punto; saranno rese pure più difficili eccezioni circa la consapevolezza del testimone (cfr. prog. art. 238 bis).

I medesimi principi fanno stato per la falsa dichiarazione di parte in sede di interrogatorio formale (STF 72, 3, 37), qui il richiamo di dire la verità costituisce, giusta l' art. 306 CPS, condizione per la punibilità (cfr. prog. art. 277), e così pure per il falso giuramento (cir. prog. art. 268).

In tutti questi casi proponiamo di includere tra le disposizioni, la cui violazione ha come conseguenza la nullità, anche quelle che si riferiscono alla capacità del teste (art. 228) ed alla capacità della parte di prestare il giuramento decisorio (art. 262), o di esser sentita nell' interrogatorio formale (art. 273 cpv. 1).

In questa occasione proponiamo pure di togliere, all' art. 235, le disposizioni concernenti le << conseguenze civili >> di una falsa testimonianza, di nessun valore pratico, e che gli altri Codici ignorano, e così pure l' obbligo del testimone di giurare in piedi >> .

La modifica che proponiamo riconosce alla forma di determinate prove, e cioè alle modalità della loro assunzione, l' importanza che le spetta, affinché l' assunzione delle prove stesse avvenga in modo serio e coscienzioso. Poiché la modifica potrà avere per conseguenza una più sicura perseguibilità penale, si raggiunge così indirettamente anche un migliore accertamento della verità materiale. Questo è particolarmente importante per l' interrogatorio formale delle parti, che può costituire uno dei più importanti e decisivi mezzi di prova.

Art. 249 cpv. 2

Questo capoverso prevede che il giudice deve richiamare al perito l' obbligo di prestare la propria opera con scienza e coscienza e in modo imparziale. La legge non conosce più il giuramento del perito, e giustamente, poiché spesso il perito risiede in un altro Cantone, esigere il giuramento davanti al giudice del domicilio costituirebbe un' esigenza formalista, e un' inutile perdita di tempo. Tanto più che il CPS prevede già delle pene a carico del perito che allestisce una falsa perizia, anche se questi non abbia giurato o fatto promessa solenne (art. 307 cpv. 1 CPS). Riteniamo però che il giudice debba espressamente fare questo richiamo, avvertendolo di questa disposizione, ciò ovviamente può avvenire anche per iscritto unitamente alla trasmissione dei quesiti peritali.

Proponiamo quindi che l' art. 249 cpv. 2 sia completato in questo senso.

Art. 280 cpv. 4: (nuovo)

Chiusa la parte istruttoria, le parti sono citate per il dibattimento finale, che è l' ultimo stadio del processo precedente la sentenza (art. 280 - 282). L' art. 280 cpv. 3 prevede la facoltà di produrre, prima del dibattimento, un allegato scritto (conclusioni).

In caso di mancata comparsa all' udienza si applica l' art. 135 che tratta delle conseguenze della mancata comparsa ad una udienza. Se non compare una parte è applicabile il cpv. 1: il giudice sente la parte presente; se nessuna delle parti si presenta, si applica l' art. 135 cpv. 2: la citazione è ripetuta. Se anche alla seconda citazione nessuna delle parti compare, applicando l' art. 135 cpv. 3 la causa dovrebbe esser stralciata dal ruolo.

Questa conseguenza è ovviamente eccessiva: non si giustifica in nessun modo lo stralcio di una causa già istruita. Si deve per questo motivo prevedere l' applicazione dell' art. 134 cpv. 2: la causa continua senza l' atto omesso. Il giudice emana quindi la sentenza.

Proponiamo quindi l' aggiunta di un nuovo capoverso dell' art. 280.

Art. 285 cpv. 2 g)

L' art. 285 tratta della sentenza e del suo contenuto. Secondo la lett. di questo articolo la firma del segretario, a seguito dell' errata posizione di una virgola, sarebbe richiesta soltanto se trattasi di sentenza di una Camera del Tribunale (di appello), e non invece se trattasi di una sentenza del pretore. Ora il legislatore ha evidentemente voluto la firma del segretario anche accanto a quella del pretore. A questo scopo basta spostare una virgola nel disposto in esame.

Art. 286

Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le medesime formalità che la legge prevede per le sentenze, salvo che esse non devono, di regola, esser motivate (art. 286). Secondo il testo della legge anche le ordinanze devono quindi esser firmate dal giudice e dal segretario. Ora esse non sono che provvedimenti che ordinano il procedimento (p. es. in materia di termini, art. 130 cpv. 2, ecc.), senza riflessi sul merito di particolare importanza, o che decidono delle prove (art. 182) salvo quelle documentarie (prog. art. 213 bis). Motivo per cui, a differenza dei decreti, le ordinanze non sono appellabili (art. 95,96). Data questa loro natura, occorre rispettare tutte le formalità previste dall' art. 285. Proponiamo quindi un ritocco dell' art. 286.

Art. 291 segg.

Questi articoli hanno per oggetto la procedura inappellabile. La stessa si applica per cause di un valore, oggi sino a Fr. 2.000,-- (unitamente al presente messaggio ne presentiamo un altro relativo all' aumento del limite sino a Fr. 5.000,--), ed è più semplice e più spedita che non quella ordinaria.

A differenza di quest' ultima, non è prevista la risposta scritta; cadono dunque anche la replica e la duplica; inoltre il giudice può ordinare direttamente delle prove (art. 296 cpv. 2), senza farlo per il tramite di un intervento presso la parte (art. 89). Circa il loro risultato le parti si esprimono in un dibattito orale, da tenersi al più tardi entro 15 giorni dalla chiusura dell' istruttoria.

Questi pochi cenni bastano a mostrare i pregi di questo procedimento, che conosce una maggiore partecipazione del giudice al processo, di quanto è previsto nel procedimento ordinario.

L' art. 298 dispone esplicitamente che Tutti gli atti processuali di parte devono figurare a verbale; le allegazioni delle parti vi sono sommariamente riassunte. Spetta al giudice di riassumere quanto le parti espongono e di impedire che esse dettano verbose ed inutili allegazioni.

Qualche pretore aveva suggerito di prevedere sia la risposta scritta, sia un memoriale conclusivo, che ognuna delle parti avrebbe la facoltà di presentare prima della fine del processo.

A proposito è da osservare:

- poiché il procedimento è essenzialmente orale ed improntato quindi al principio dell' immediatezza, sarebbe in contrasto con la natura di questo procedimento introdurre una risposta scritta;
- a favore del memoriale conclusivo era stato addotto che esso eviterebbe al giudice di assistere a lunghe verbalizzazioni; inoltre questo atto gli permetterebbe di meglio avere presente i risultati di causa, quando egli preparerà la sentenza.

Poiché la legge prevede già, come accennato, che il giudice partecipi attivamente al processo, questo obbligo di riassumere le adduzioni di parte, se non lo fanno esse stesse, rientra nella logica del procedimento inappellabile. Se qualche pretore preferisce invece permettere alle parti di dilungarsi, dettando lunghi verbali, non per questo il procedimento il dev' esser snaturato con la presentazione dell' allegato scritto conclusionale. Infatti chi avrà presentato le conclusioni non si presenterà più al dibattito, cosa che contribuirebbe a togliere al procedimento il suo carattere orale e immediato.

Art. 292 e)

Secondo questo disposto, l' istanza in materia inappellabile deve contenere l' indicazione dei mezzi di prova. Basterebbe quindi un' indicazione soltanto generica (come p. es.: Prove: documenti, testi). Per questo motivo il convenuto potrebbe all' udienza restare sorpreso dalle prove concrete prodotte di cui non sospettava l' esistenza. Occorre quindi adottare un disposto analogo a quello in vigore nel procedimento ordinario (articolo 165 e), richiedendo l' indicazione specifica per ciascun fatto dei mezzi di prova offerti o invocati.

Art. 294 cpv. 2

Il testo attuale dice che le parti indicano << i mezzi di prova >> e ripete quindi il disposto dell' art. 292 e). Invece i mezzi di prova vanno indicati con l' istanza e soltanto sussidiariamente possono esser completati all' udienza.

Di conseguenza al cpv. 2 di questo articolo si deve precisare che le parti all' udienza << indicano gli

ulteriori mezzi di prova di cui intendono valersi >> .

Art. 303 cpv. 1

Gli art. 302 - 306 hanno per oggetto il procedimento per le cause che possono esser proposte direttamente al Tribunale di appello. L' art. 303 cpv. 1 dispone che Queste cause sono trattate con la procedura ordinaria . In principio non è da escludere che possano esser proposte direttamente in appello anche cause le quali, se proposte avanti il pretore, dovrebbero esser trattate secondo un procedimento diverso, p. es. quello accelerato. La giurisprudenza ammette infatti che determinati procedimenti accelerati possano esser dedotti in via di appello al Tribunale federale, ciò che costituisce una premessa per la proponibilità diretta avanti il Tribunale di appello. Così per esempio i giudizi in materia di graduatoria (STF 81, 2, 83/84), sono trattati cantonalmente con la procedura accelerata (legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, LEF art. 148).

Proponiamo quindi che il primo capoverso dell' art. 303 sia modificato di conseguenza, allo scopo di permettere l' applicabilità del procedimento che normalmente sarebbe applicabile avanti il pretore.

Art. 310 cpv. 4; art. 370 cpv. 3; 382 cpv. 3; 388 cpv. 4; 398 cpv. 2; 411 cpv. 2; 508 cpv. 2

L' appellazione quale rimedio ordinario di diritto, da proporre contro le sentenze del pretore, ha due effetti immediati sul procedimento: la causa è devoluta al secondo giudice (effetto devolutivo) ed è sospesa, in principio, la esecutività della sentenza appellata (effetto sospensivo art. 310 cpv. 1).

La legge non ammette tuttavia la sospensività per tutti i ricorsi diretti contro il giudizio del pretore: l' art. 310 distingue due casi, nei quali l' applicazione del principio è limitata, rispettivamente è esclusa:

- in determinati casi è in facoltà del pretore di ordinare l' esecuzione provvisoria del giudizio (art. 310 cpv. 2);

- in altri casi invece (art. 310 cpv. 4 a - c) è la legge stessa che prevede l' esecutività provvisoria, senza possibilità di sospensione quindi; sono li casi nei quali la sospensione del giudizio procurerebbe di regola un grave danno alla parte. Con l' ammissione del ricorso cadrà quindi la esecutività, mentre con la reiezione l' esecutività diventerà definitiva.

Proponiamo per due di questi casi (giudizi nella procedura sommaria e decreti cautelari) un ordinamento diverso: la sospensività dell' appello deve esser esclusa in principio, ma al presidente della Corte adita deve spettare la facoltà di sospendere l' esecutività del giudizio di 1. istanza. La medesima regolamentazione dovrebbe essere estesa alle sentenze nel procedimento accelerato e nel procedimento di sfratto.

Per il rigetto di opposizione nel procedimento di esecuzione e fallimento (art. 310 cpv. 4 b); nuovo d), che è il caso più frequente di procedimento sommario il disposto in vigore è troppo rigido. Esso corrisponde sì a quello dell' art. 291 § 2 b) del cessato Codice, tuttavia la facoltà della seconda istanza di concedere l' effetto sospensivo all' appellazione era prevista dall' art. 30 della legge cantonale di attuazione della legge di esecuzione e fallimento. A favore della reintroduzione di questa facoltà non potrebbe però esser addotto l' art. 36 LEF, che prevede la sospensività soltanto per ordinanza specifica dell' Autorità di ricorso; l' art. 310 cpv. 4 b) non è in contrasto con questo disposto di diritto federale, perché quest' ultimo si applica esclusivamente ai casi nei quali il ricorso è previsto dalla LEF stessa (p.es. art. 174 e 185, cfr. in tal senso Jàger, n. 2 ad art. 36 cit.). Ora per il rigetto la LEF non prevede l' appetibilità del relativo giudizio (cfr. Fritzsche, Schuldbetreibung, 1, pag. 136); vari Cantoni prevedono però una tale possibilità. E' quindi per motivi di opportunità pratica che proponiamo la modifica dell' art. 310 cpv. 4 b). Infatti se il rimedio contro la sentenza di rigetto di opposizione non ha effetto sospensivo, il debitore è costretto a presentare entro 10 giorni (art. 83 LEF) la petizione per il disconoscimento del debito (nel caso di rigetto provvisorio), oppure deve pagare il debito contestato (nel caso di rigetto definitivo, art. 80 LEF), e questo mentre è ancora pendente il suo ricorso contro la sentenza di rigetto. Se poi il suo ricorso è accolto dalla seconda istanza, il debitore si trova ad avere inutilmente compiuto onerosi atti a propria difesa; si creerebbe cioè una incresciosa situazione che il giudice di seconda istanza può evitare se ha la possibilità, dopo lettura del ricorso, di concedere allo stesso l' effetto sospensivo.

Naturalmente l' effetto sospensivo non vieta al creditore di esercitare i diritti che la LEF gli garantisce (p.es. il pignoramento provvisorio: Jager, n. 2 ad art. 83e n. ad art. 84 LEF).

La medesima disposizione, e cioè la concessione della sospensività su ordine soltanto dell' Autorità di 2. istanza, conformemente all' art. 36 LEF dovrebbe esser prevista per le appellazioni dirette contro tutti i giudizi in materia sommaria. Per i procedimenti dove la LEF stessa prevede l' appello e dove, come accennato, l' art. 36 LEF è applicabile per diritto federale, si tratta soltanto di adeguare il diritto cantonale a quello federale stesso. Dove invece la LEF non prevede l' appello (p.es. art. 85,195) i giudizi di regola hanno carattere d' urgenza, per cui si impone pure di adottare il principio dell' art. 36 LEF.

Circa i decreti cautelari (art. 310 cpv. 4 c) l' art. 382 ne prevede l' appetibilità, salvo il decreto sia stato emanato senza contraddittorio (cosiddetta superprovvisionale), nel qual caso la controparte deve, dapprima, chiedere al pretore un nuovo giudizio, da emanare dietro contraddittorio (art. 379 cpv. 2). Giusta l' art. 310 cpv. 4 c) è escluso l' effetto sospensivo. Non si giustifica però negare, in modo assoluto, la sospensività: accade per es. che una persona abbia iniziato sul proprio fondo una costruzione e che il vicino chieda in via provvisionale la sospensione dei lavori (p.es. per i motivi concernenti le distanze legali); il pretore respinge la domanda l' istante si appella. Per evitare che al momento della decisione da parte del Tribunale di appello la costruzione si trovi già in fase avanzata, il secondo giudice dovrebbe avere la facoltà di attribuire al ricorso l' effetto sospensivo, evitando così dei gravi inconvenienti (cfr. art. 382 cpv. 3 nuovo).

Per la procedura accelerata (art. 310 cpv. 4, nuovo e), l' art. 398 prevede l' appellazione. Mancando però una disposizione esplicita relativa alla sospensività, è applicabile il principio generale per cui l' appello ha effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1). E' opportuno introdurre anche in questa materia il principio, che la legge già prevede per la procedura di Camera di Consiglio (art. 370) e per quella di protrazione delle locazioni (art. 411 cpv. 3), per cui di regola l' appello non è sospensivo, non escludendo tuttavia un diverso provvedimento del giudice adito.

Questo procedimento è applicabile in particolare a determinate cause previste dalla LF sull' esecuzione e sul fallimento (cfr. l' enumerazione di queste e delle altre cause, previste dal diritto federale, in Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, pag. 154; cfr. anche Guldener, Zivilprozessrecht, pag. 487). Possono darsi qui dei casi dove un ritardo nell' esecutività del giudizio del pretore potrebbe aumentare i danni a carico di una parte (p.es. nel caso della revoca del sequestro, LEF art. 279, potrebbe aumentare i danni a carico del sequestrato, conseguenza che è meglio evitare, anche per non costringere il debitore a iniziare l' azione per risarcimento di danni dell' art. 273 LEF). L' effetto sospensivo dovrebbe quindi dipendere dalla decisione del giudice adito (cfr. art. 398 cpv. 2 e 310 cpv. 4 e) nuovi). Si raggiunge così anche l' uniformità nei procedimenti cantonali applicabili alle cause sommarie ed accelerate previste dalla LEF.

Infine per la procedura di sfratto (art. 310 cpv. 4, nuovo g), l' art. 508 cpv. 2 prevede che il decreto di sfratto è appellabile, ma che l' appello non ha effetto sospensivo. A nostro avviso, il disposto va modificato in senso analogo a quanto previsto per i procedimenti speciali nei quali la legge ammette l' esecutività immediata, con riserva di un diverso provvedimento del presidente della Camera adita.

In tutti i casi proponiamo di prevedere, agli articoli che si riferiscono a questi procedimenti, l' esplicita indicazione che l' appello non è sospensivo salvo che non disponga diversamente il presidente dell' Autorità adita (art. 382 cpv. 3; 388 cpv. 4; 398 cpv. 2; 508 cpv. 2). Ognuno di questi casi dev' esser indicato all' art. 310 cpv. 4, mentre per ragioni di completezza devono esser richiamati pure quei casi nei quali la legge prevede già la sospensività dietro provvedimento del giudice di seconda istanza. Trattasi dei giudizi in materia di Camera di Consiglio (art. 370 cpv. 3 art. 310 cpv. 4 b) e dei giudizi in materia di protrazione di locazione (art. 411 cpv. 3 art. 310 cpv. 4 f).

Art. 322 b)

L' art. 322 ha per oggetto le facoltà di indagine che spettano al Tribunale di appello. In particolare esso può assumere d' ufficio prove (art. 322 a) per perizie, riassunzione di testimoni già uditi, interrogatorio formale) e questa facoltà è inerente alla sua funzione stessa di secondo giudice del fatto e del diritto; inoltre al Tribunale spetta la facoltà di assumere quelle prove che al pretore vennero offerte, ma che da questi non furono ammesse (art. 322 b). Il disposto permette di supplire in seconda sede a una eventuale istruzione che in prima sede fosse rimasta incompleta. Esso sostituisce anche l' ordinamento del vecchio diritto relativo alla sospensività dell' appello incidentale in materia di prove.

L' art. 322 b) fa riferimento all' art. 182 cpv. 2 e cioè all' ordinanza del pretore, emanata alla fine dell'

udienza preliminare, che aveva respinto l' assunzione di una prova. Il riferimento deve però esser esteso anche ad un altro caso: al decreto mediante il quale il pretore respinge la domanda di edizione di un documento sulla ordinanza mediante la quale il giudice respinge l' esecuzione di una prova suppletoria (art. 192, nel testo di cui al presente progetto).

Art. 327 g)

L' art. 327 tratta dei motivi di cassazione. Il motivo previsto alla lettera g) permette la cassazione, in caso di manifesta ed arbitraria violazione del diritto materiale o formale << oppure in caso d' arbitraria valutazione di prove >> . Questo motivo di cassazione si avvicina ai motivi per cui una parte può appellarsi, ed ha quindi come conseguenza che il giudice di cassazione diventa, entro i limiti del disposto, un giudice anche sul fatto.

Questo disposto ha la propria ragione nell' aumento della competenza inappellabile dei pretori, che nel 1965 è stata portata a Fr. 2.000.-- e che ora, con messaggio proposto in pari tempo a quello presente, proponiamo di portare a Fr. 5.000.--. Il disposto stesso è conforme all' art. 360 n. 2 del Codice bernese; questa legge prevede però un altro estremo, che il nostro Codice ha tralasciato, e cioè la manifesta erronea valutazione di atti (scritti). Potrebbe trattarsi di dichiarazioni di parte, contenute in un allegato o in un documento e che, per errore, il giudice ha ommesso di prendere in considerazione. Riteniamo opportuna tale completazione e, per meglio esprimere il concetto occorre nel nuovo articolo specificare << atti di causa >>.

Proponiamo pure lo stralcio dell' estremo della arbitraria violazione di norme di diritto sostanziale o formale, o dell'arbitraria valutazione del sono infatti da applicare in questa sede i principi della violazione arbitraria del diritto che fanno stato in materia di ricorso al Tribunale federale per violazione dell' art. 4 CF, poiché questo istituto è del tutto particolare; qui per la cassazione è necessario soltanto che il giudizio querelato costituisca in modo manifesto, una violazione di norme e di accertamenti.

Art. 354

Gli art. 354 - 359 trattano dell' esperimento di conciliazione preliminare alla causa di merito. Secondo la legge precedente (art. 387) era competente il giudice di pace indipendentemente dal valore della causa. Secondo il Codice in vigore la conciliazione va invece proposta avanti il giudice competente per il merito (art. 354 cpv. 1). L' Associazione dei giudici di pace ha chiesto che sia ristabilito il diritto precedente. Il giudice di pace conoscerebbe infatti le parti e la loro situazione, per cui meglio di altri egli sarebbe in grado di conciliarle.

L' art. 387 del cessato Codice era stato introdotto con la riforma legislativa del 1924: esso sostituiva i disposti del vecchio diritto, precedente il CPC del 1899, per cui l' esperimento di conciliazione era una Premessa obbligatoria dell' azione (cfr. Rendiconto Gran Consiglio sessione ordinaria primaverile 1924, pag. 277, 293). La competenza spettava al giudice di pace indipendentemente dal valore della lite, salvo per alcune cause speciali (cfr. legge 25 gennaio 1807, in Raccolta leggi e decreti I, 15; CPC 1820, art. 103; CPC 1843, art. 25). Il principio non si trova più nel CPC del 1899 (cfr. art. 407); e la conciliazione venne poi resa esplicitamente facoltativa, come accennato, con la modifica legislativa del 1924 e si assegnò al giudice di pace la relativa competenza, senza riguardo però al valore della causa.

L' art. 41 cpv. 2 della Costituzione cantonale dispone che i giudici di pace esercitano l' ufficio di conciliatori e di giudici di pace delle cause di minimo valore, salvo ricorso in Cassazione N. Esso limita dunque la loro competenza in materia conciliativa alle cause per le quali essi sono competenti. Il disposto venne introdotto con la riforma costituzionale del 1909; leggesi nel messaggio (Verballi Gran Consiglio autunno 1909, pag. 311), che uno dei caposaldi della riforma consiste nell' introduzione per ogni Circolo di un giudice di pace con funzioni di conciliatore e di giudice in cause di minimo valore ; il disposto non può significare quindi che le conciliazioni siano monopolizzate dal giudice di pace: esso si applica soltanto per le cause di minimo valore , per quelle cioè di sua competenza.

Il CPC in vigore ha modificato le disposizioni dell' art. 387 del cessato Codice per ovvi motivi di opportunità pratica. Non è infatti pensabile che in un' azione giudiziaria di competenza del pretore e di rilevante difficoltà per il fatto o per diritto, il giudice di pace possa esercitare utilmente l' ufficio di conciliatore. E' quindi il pretore che meglio può valutare le possibilità inerenti alle posizioni delle parti e

che quindi sarà in grado di dare consigli ragionevoli atti ad evitare l' avvio di processi civili. Riteniamo quindi di non proporre l' adesione alla richiesta dell' Associazione dei giudici di pace.

Art. 356 cpv. 2

Secondo questo disposto l' udienza di conciliazione non può esser indetta oltre 10 giorni dalla notificazione dell' istanza. Questo termine è troppo breve. Per lasciar maggior libertà ai giudici, occupati in questioni di me rito, conviene allungare il termine a 20 giorni.

Art. 364

Nel procedimento di Camera di Consiglio può esser utile la presenza personale delle parti; a questo fine l' art. 364 dà al giudice la facoltà di ordinarla.

Si pone tuttavia il quesito a sapere quali mezzi il pretore abbia a disposizione per costringere una parte a presentarsi. L' art. 40 cpv. 2 dispone imperativamente che la parte deve comparire in persona se la legge o se il giudice lo ordina. Anche l' art. 177 prevede un analogo disposto per quel che concerne l' udienza preliminare. La legge non prevede però nessuna sanzione diretta. Non resterebbe quindi che il ricorso all' art. 292 CPS (procedimento penale per disobbedienza a ordini dell' autorità). Questo disposto sarà applicato soltanto in via eccezionale; è da ricordare infatti che il processo civile basa sulla autoresponsabilità delle parti: se quindi una parte non compare, lo svantaggio potrà essere a suo carico.

Art. 372

Secondo questo disposto il giudice avanti il quale è stato iniziato un procedimento di Camera di Consiglio, può per la difficoltà dell' assunzione delle prove rinviare le parti al procedimento accelerato (art. 389 segg).

Quest' ultimo prevede la risposta scritta ed è in sostanza un procedimento ordinario (cfr. anche art. 399) con termini abbreviati e con replica e duplice nella forma orale (art. 394). Il rinvio a questo procedimento permette una più agevole assunzione delle prove, perché queste non sono limitate a quelle documentarie, come di regola è il caso per il procedimento di Camera di Consiglio (art. 365, 366). Il disposto dell' art. 372 costituisce quindi una valvola di sicurezza nel procedimento sommario di Camera di Consiglio.

Il rinvio al procedimento accelerato fa tuttavia sorgere tre questioni, per cui si rende necessario un ritocco dell' articolo e l' aggiunta di un secondo capoverso:

- a) I giudizi in materia di Camera di Consiglio sono appellabili (art. 370 cpv. 1) e ciò indipendentemente dal valore della lite, disposto che trova la propria ragione nel fatto che spesso il valore di queste cause non è determinabile (art. 2 e 4 LAC CCS); invece i giudizi in materia accelerata sono appellabili, o soggetti a cassazione, a seconda del valore della lite (art. 398, 400). Il rinvio alla procedura accelerata non deve togliere alle parti il diritto di appellarsi, proprio al procedimento di Camera di Consiglio, tanto più che il rinvio costituisce un indizio di maggior difficoltà della causa. Non si può dare alla parte la maggior garanzia del procedimento accelerato e toglierle poi il rimedio ordinario dell' appello, assai più lato che non quello della cassazione.
- b) Il rinvio dev' esser inappellabile, e quindi dev' esser decretato mediante ordinanza (art. 95).
- c) Il rinvio dev' esser ammissibile non solo per difficoltà inerente alle prove, ma anche per una eventuale complessità della causa.

Art. 376 cpv. 2 d)

L' art. 376 indica i casi nei quali può esser proposta un' istanza di provvisionale. Proponiamo di aggiungere un altro caso, relativo alla prestazione di alimenti e per le misure che il giudice può prendere quando è stata iniziata una causa di divorzio (art. 145 CCS) o di nullità di matrimonio (art. 136 CCS). Il CPC si riferisce all' art. 145 CCS, stabilendo all' art. 310 cpv. 4 a) che sono immediatamente esecutivi i giudizi dei pretori in questa materia. E' tuttavia opportuno prevedere esplicitamente il disposto anche nella sede materiale dell' art. 376.

Non occorre per contro menzionare il caso della nullità del matrimonio, poiché vi si applica il procedimento relativo al divorzio (CCS art. 136).

Art. 382 cpv. 3: (nuovo)

cfr. le osservazioni all' art. 310 cpv. 4.

Art. 384 bis

Proponiamo di aggiungere un disposto all' art. 384, quale art. 384 bis, allo scopo di prevedere che le ferie non sospendono il procedimento cautelare. Per il principio generale dell' art. 132 le ferie sospendono la decorrenza dei termini (di legge, o giudiziari), a meno che la legge non disponga altrimenti. La legge in vigore nulla dispone per il procedimento cautelare. Il giudice può però sempre, specie in caso d' urgenza, procedere d' ufficio (art. 133 cpv. 2); ma questo non impedisce che la sospensione possa aver conseguenze, a nostro avviso, da evitare: può infatti accadere che una parte chiedi l' emanazione di una misura cautelare, e che il giudice ritenga di ordinarla soltanto previo contraddittorio (art. 379 cpv. 1); se il termine a comparire scade nelle ferie, il termine resta sospeso. Ad evitare questa conseguenza, in contrasto con la rapidità e l' importanza pratica del procedimento, e che può dar luogo a responsabilità a carico dell' istante (art. 383 cpv. 1), è opportuno prevedere che i termini non siano sospesi.

Titolo del libro 3. capo d.

Anziché << Dei provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento >> deve leggersi << Dei procedimenti in tema di esecuzione e fallimento >> .

Art. 387 cpv. 2

L' art. 387 contiene le disposizioni relative al procedimento sommario di esecuzione e fallimento laddove la legge richiede il contraddittorio. Il secondo capoverso regola i diritti delle parti all' udienza, per quel che concerne il titolo di rigetto, esso dispone che lo stesso dev' esser allegato all' istanza, sotto pena di nullità della stessa . Quindi il titolo di credito dev' esser presentato, da chi domanda il rigetto dell' opposizione, assieme con l' istanza stessa. Questo disposto costituisce un' innovazione rispetto al diritto precedente, secondo il quale il titolo doveva esser presentato, sotto pena di perenzione N, alla prima udienza orale (Legge appl. LEF dell' 8 marzo 1911, art. 17 cpv. 3). Il CPC ha quindi anticipato l' onere di produzione a carico del creditore.

A favore di questa modifica stava la considerazione che si voleva evitare che il debitore fosse sorpreso in udienza; accadeva però anche che il creditore all' udienza non presentava nessun titolo, essendone sprovvisto e si avviava così un procedimento inutile. Per decisione della Camera di E.F. del Tribunale di appello (sentenza del 25 settembre 1972 su ricorso Lee), proponiamo di rivedere il disposto rendendo facoltativa la produzione del titolo con l' istanza di rigetto (al più tardi l' atto dovrà esser prodotto all' udienza), il principio preclusivo previsto dalla legge in vigore essendo troppo severo.

Infatti il debitore difficilmente potrà esser sorpreso da un titolo di credito che egli ignorava, poiché già il precetto deve indicare il titolo (LEF art. 67, 4); la mancata indicazione è motivo di nullità dell' esecuzione, se il con testo del precetto non permette di identificare il credito (STF 58, 3, 2, cfr. anche STF 95, 2, 36). Inoltre il debitore può chiedere che il titolo di credito sia depositato presso l' Ufficio di esecuzione (art. 73 LEF). Di regola poi il creditore che è in possesso di un titolo lo produce con la domanda di rigetto; in tal caso egli non è obbligato a comparire all' udienza.

Reintroducendo il disposto per cui il titolo di credito può esser prodotto sino all' udienza, non si causa nessun svantaggio per il debitore che non compare: il giudice deve infatti esaminare d' ufficio anche in assenza del debitore, se il titolo sia esecutivo ai sensi della LEF (art. 387, cpv. 4 CPC). Il debitore non corre quindi pericoli, se non si presenta per discutere il titolo prodotto in udienza.

Art. 388 cpv. 4: (nuovo)

cfr. le osservazioni all' art. 310 cpv. 4.

Art. 398 cpv. 2: (nuovo)

Come già accennato nelle osservazioni all' art. 310, riteniamo opportuno proporre un secondo capoverso,

allo scopo di prevedere la sospensività dell' appellazione dietro ordine del presidente della Camera adita. Uguale facoltà è già prevista dalla legge se contro il giudice è proponibile soltanto la cassazione: infatti giusta l' art. 400 si applicano i disposti relativi a questo rimedio, e quindi anche l' art. 330, secondo il quale l' effetto sospensivo può esser concesso dal Presidente della Camera di cassazione civile.

Art. 411 cpv. 3

Il primo capoverso di questo articolo prevede che la sentenza del pretore circa la protrazione dei contratti di locazione o di affitto è impugnabile soltanto con il rimedio della cassazione; per una svista il terzo capoverso fa riferimento invece al rimedio dell' appello. L' errore dev' esser corretto, sostituendo il termine con ricorso .

Art. 413 cpv. 2: (nuovo)

L' articolo 413 prevede che il giudice possa emanare decreti cautelari nel procedimento di protrazione dei contratti di locazione. Era stato chiesto se questi decreti fossero impugnabili. La risposta è negativa: nel procedimento dove la seconda istanza è la Cassazione, è esclusa l' impugnazione delle provvisori (art. 382 cpv. 2). Tuttavia trattandosi di un procedi mento speciale, per motivi di chiarezza proponiamo di richiamare, all' art. 413 il disposto cit. dell' art. 382 cpv. 2.

Art. 421

Questo disposto concerne il tentativo, obbligatorio, di conciliazione in materia di divorzio e di separazione personale. Può accadere che la parte convenuta non comparisca all' udiienza conciliativa ed impedisca così alla parte attrice di proseguire, e di iniziare la causa giudiziaria. E' necessario quindi prevedere un disposto circa la mancata comparizione del convenuto.

Ovviamente non sarebbe opportuno prevedere delle eventuali misure di coercizione: basta il richiamo all' art. 359 che fa parte del titolo Dell' esperimento di conciliazione, in virtù del quale il tentativo cade, se una parte non compare. L' inserimento del relativo capoverso (4) rende necessaria una nuova numerazione dei capoversi medesimi. Alcuni pretori hanno inoltre proposto di modificare il cpv. 3, giusta il quale il pretore sente i coniugi dapprima separatamente, poi insieme.

E' vero che l' obbligo di legge, di sentire dapprima l' uno e poi l' altro dei coniugi, può eventualmente contribuire a formare nel giudice delle prevenzioni; d' altra parte accade anche che una parte non si spieghi aperta mente in presenza della controparte. Si deve quindi lasciare all' apprezzamento del giudice, se voglia sentire dapprima un coniuge solo, e poi l' altro, o ambedue insieme.

Il cpv. 3 dovrebbe quindi esser modificato di conseguenza.

Art. 448

Questo articolo stabilisce che il giudice, prima di decidere circa un' istanza di prova a futura memoria, deve ordinare il contraddittorio. L' obbligo del contraddittorio potrebbe però rendere del tutto inutile questa prova: basti pensare al teste in pericolo di morte, o in procinto di partire per l' estero, ecc. L' articolo deve quindi esser modificato lasciando al giudice di ordinare o meno il contraddittorio.

Art. 505 bis: (nuovo)

Analogamente a quanto la legge prevede in materia di sfratto, proponiamo di prevedere che le ferie non sospendano i termini del procedi. mento esecutivo (cfr. art. 132).

Art. 508 cpv. 2: (nuovo)

cfr. la motivazione ad art. 310, cpv. 4.

Disposizioni transitorie

Riteniamo che la portata di queste modificazioni, che non incidono in modo fondamentale sul corso del procedimento, consiglino di prevederne l' applicazione anche ai procedimenti pendenti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidenti e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, U. Sadis

Il Cancelliere, A. Crivelli

Testo del Codice in vigore

CODICE DI PROCEDURA CIVILE (del 17 febbraio 1971)

Art. 119

Verbale

1. Il verbale è tenuto dal segretario e deve contenere le conclusioni delle parti le disposizioni del giudice, come pure i punti essenziali delle allegazioni di fatto e di diritto che non si trovano negli atti scritti dalle parti, le risultanze dell' ispezione, le dichiarazioni dei testimoni e dei periti e quelle delle parti in sede di udienza preliminare o di altre comparizioni.
2. Il segretario deve leggere o dare da leggere queste dichiarazioni a coloro che le hanno fatte, invitandoli a sottoscriverle.
3. Se qualcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.
4. Il verbale è sottoscritto dal giudice e dal segretario o da chi ne fa le veci e può essere impugnato solo con la denuncia di falso.

Sezione II - DELLE NOTIFICAZIONI

Art. 120

Notificazioni

a) persone domiciliate nel Cantone

1. la notificazione si fa indirizzando personalmente un esemplare dell' atto alla parte che ha domicilio, stabilimento o rappresentante nel Cantone: se il destinatario non è presente, la consegna può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
2. Se nessuna delle sunnominate persone può essere rintracciata, l' atto giudiziario viene consegnato all' usciere comunale, perché lo rimetta al destinatario.
3. Quando la notificazione non sia possibile, l' atto viene ritornato al giudice con la relativa menzione.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Disegno di

LEGGE

che modifica il Codice di procedura civile (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 maggio 1974 n. 1964 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 119 cpv. 4

4 Il verbale è sottoscritto dal giudice o dal segretario o da chi ne fa le veci e può esser impugnato solo con la denuncia di falso.

Art. 120

Notificazioni

a) persone domiciliate nel Cantone:

1. La notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi alla persona destinataria.
2. La consegna avviene nel luogo in cui la persona destinataria dimora o in cui svolge la sua attività.
3. Se la persona destinataria n. è presente, la consegna sarà fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente.
4. Se la persona destinataria ha un rappresentate, la notificazione è fatta al medesimo come al destinatario.
5. Quando la notificazione non sia possibile, l'atto viene ritornato al giudice con la relativa menzione.

Testo del Codice in vigore

Art. 121

b) Enti di diritto pubblico

1 Gli atti giudiziari sono notificati:

- a) alla Repubblica e Cantone del Ticino nella persona del presidente del Consiglio di Stato;
- b) ai Comuni, alle Parrocchie, ai Patriziati e ad altre persone giuridiche di diritto pubblico nella persona del sindaco, del presidente o di un membro dell' amministrazione;
- c) alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerci dichiarazione della nella persona di uno dei loro amministratori o procuratori;
- d) agli arrestati e ai detenuti nella persona del loro tutore e, Se questi non è stato designato, nella persona del direttore dell' Istituto o del pretore della giurisdizione ove sono poste le carceri;
- e) ai minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
- f) nel caso di una comunione o di un litisconsorzio al loro rappresentante, quando ne consti l'esistenza, o singolarmente ad ogni membro;
- g) per le corporazioni e fondazioni religiose, se la loro legale rappresentanza non è resa nota da atti pubblici, ad un rappresenti tante della Parrocchia, sul cui territorio si trovano, oppure all' Ordinario diocesano

Art. 122

h) Assente di cui è nota la dimora

Se la parte è assente dal Cantone ma è noto il luogo dove si trova, gli atti possono esserle notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali, riservate le disposizioni dei trattati.

Art. 123

i) Assenti di ignota dimora

1. Se il convenuto è assente dal Cantone e non è provvisto di curatore, procuratore od altro rappresentante e non è noto il luogo dove dimora, il giudice notifica l'atto alla competente delegazione tutoria, invitandola a delegare un curatore, che rappresenti l'assente in giudizio.
2. L'istante ha l'obbligo di anticipare al curatore le spese della lite a giudizio del giudice, riservato il regresso verso il convenuto.
3. Se non ricorrono le condizioni per la nomina di un curatore la notificazione dell'atto giudiziario si fa per sunto, ed in modo da non offendere le convenienze mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone e se il giudice lo ritiene opportuno anche in altri giornali. Quale giorno della notificazione vale quello in cui è pubblicato il Foglio ufficiale.
4. L'atto deve pure essere esposto in tribunale nel luogo solito degli affissi durante tutto il tempo

prescritto per gli effetti dell' atto stesso.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 121 cpv. I d)

d) Arrestati detenuti e internati

d) agli arrestati, detenuti e internati nella persona del loro tutore; se questi non è stato designato, nella persona del direttore dell' istituto o del pretore della giurisdizione ove sono poste le carceri.

Art. 122

h) Assenti di cui è nota la dimora

Se la persona destinataria è assente dal Cantone ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari le possono essere notificati nota la dimora nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell' Autorità giudiziaria del luogo. Sono riservate le disposizioni dei trattati.

Art. 123

i) Assenti di ignota dimora

1. Se la persona destinataria è assente dal Cantone, non è provvista di rappresentante ed è ignoto il luogo ove dimora, qualora nota dimora apparisse motivo di sua curatela ai sensi della legge civile, il giudice trasmette l' atto alla competente Autorità tutoria invitandola a delegare un curatore che provveda alla rappresentanza dell' assente in giudizio.
2. Se non ricorrono le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica di un atto giudiziario destinato a persona assente e di ignota dimora avviene mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche su altri giornali. La pubblicazione è ordinata dal giudice ed è fatta con un sunto essenziale minimo dell' atto giudiziario senza offendere le convenienze.
3. Quale giorno della notificazione vale quello in cui è pubblicato il Folio ufficiale.

Testo del Codice in vigore

Art. 124

Forma della notificazione

1. La notificazione degli atti si fa per lettera raccomandata oppure a mezzo usciere di qualunque Autorità o di agente della polizia cantonale o comunale.
2. Le notificazioni per mezzo della posta sono eseguite in conformità ai regolamenti postali.
3. Se fatta a mezzo di usciere o di agente, non si può eseguire di notte o nei giorni riconosciuti festivi, senza l' espressa autorizzazione del giudice competente, e solo in casi urgenti.
4. L' usciere o l' agente deve stendere la relazione dell' eseguita intimazione in calce o a tergo di tutte le copie.
5. L' atto che porta la dichiarazione di ricevuta del destinatario è esente dalle formalità di intimazione e di relazione.
6. L' intimazione di un atto giudiziario eseguita in conformità delle suddette norme è ritenuta validamente effettuata, anche se il destinatario rifiuta di accettarlo.
7. L' inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.

Art. 127

Direzione dell'udienza

1. Le udienze sono dirette dal giudice singolo o dal presidente dell' udienza della Camera, assistiti da segretario.
2. Il giudice, che dirige l' udienza, accorda la parola e prende le opportune misure affinché la trattazione della causa avvenga in modo ordinato.
3. Le udienze sono pubbliche, pena la loro nullità.
4. Il giudice, d' ufficio o a richiesta di parte, può tuttavia ordinare che l' udienza sia tenuta a porte chiuse se ragioni di ordine pubblico, di buon costume o di convenienza, rendono opportuno il provvedimento.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 124

1. La notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali.
2. Eccezionalmente, e quando il giudice lo ritenga opportuno o se un' intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di usciere di qualunque Autorità o di agente della polizia cantonale o comunale.
3. Se è fatta a mezzo usciere o di agente di polizia non può esser eseguita di notte né di giorno festivo riconosciuto, salvo espressa autorizzazione del giudice, e ciò ne solo in casi urgenti.
4. L' usciere, o l' agente di polizia, che eseguisce la notificazione dell' atto, attesta in calce o a tergo dell' atto e in una sua copia da ritornare al giudice, l' avvenuta consegna al destinatario o a chi per esso. La firma di ricevuta del destinatario dispensa dalla formalità della relazione.
5. La notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per validamente effettuata anche se la persona destinataria ha rifiutato o impedito la consegna.
6. L' inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.

Art. 127 cpv. 1

1. Le udienze sono dirette dal giudice singolo o dal presidente della Camera. Il giudice può essere dal segretario. A quest' ultimo possono essere affidati atti di istruttoria che egli compie sotto la vigilanza del giudice.

Testo del Codice in vigore

Art. 128

Disciplina del processo

1. Il giudice mantiene la disciplina del processo. Chiunque contravviene all' ordine delle udienze o turba l' andamento della causa può essere allontanato dall' aula, ripreso o condannato ad una multa sino a Fr. 100.-- o, in casi gravi, all' arresto sino a 3 giorni.

Art. 132

Sospensione dei termini

Ove la legge non disponga altrimenti la decorrenza dei termini previsti dal presente codice o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie.

Art. 142

Atti nulli

1. Gli atti di procedura sono nulli:
 - a) se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale;
 - b) se la parte contro la quale l' atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
 - c) se la nullità è espressamente comminata dalla legge, in tale caso la nullità di un atto dev' essere rilevata d' ufficio.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 128

Disciplina del processo

Il giudice mantiene la disciplina del processo. Chiunque contravviene all' ordine delle udienze o turba l' andamento della causa viene ammonito dal giudice e, se del caso, fatto allontanare dall' aula; in casi gravi può esser condannato seduto stante ad una multa sino a Fr. 100.-- o all' arresto sino a 3 giorni. Questi provvedimenti sono inappellabili. Egli può allontanare anche le parti o i terzi la cui presenza potrebbe influire sul contegno dell' altra parte o dei testimoni.

Art. 132

Sospensione dei termini

Dove la legge non disponga diversamente (art. 384 bis, 412 cpv. 3, Sospensione 496, 505 bis, 509), la decorrenza dei termini previsti dal presente dei termini Codice o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie.

Art. 142 cpv. 1

1 Gli atti di procedura sono nulli:

- a) se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale;
- b) se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
- c) se la nullità è espressamente comminata dalla legge. La nullità di un atto dev'esser rilevata d'ufficio.

Testo del Codice in vigore

Art. 173

Forma della riconvenzione

1. La riconvenzione deve essere proposta con la risposta.
2. Il giudice assegna all'attore un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale.
3. Gli articoli 168 -171 sono applicabili per analogia.
4. L'attore rispondendo alla riconvenzione non può ridiscutere i fatti di petizione, tranne con allegato di replica.
5. La riconvenzione rimane pendente anche quando la domanda principale diventa caduca, o è ritirata.

Art. 182

Ordinanza sulla prova

1. Chiusa l'udienza preliminare, il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette e fissa l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione.
2. Il giudice che rifiuta una prova deve motivare l'ordinanza.

Art. 191

1) Su istanza di parte

1. Le parti possono chiedere entro 10 giorni dall'assunzione delle prove ammesse all'udienza preliminare, l'assunzione di altre prove la cui esistenza o conclusione risultassero successivamente.
2. Il giudice, sentita l'altra parte, decide con ordinanza come all'art. 182.

Art. 192

2) Per ordine del giudice

Terminato l'esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, il giudice può chiedere alla parte, alla quale incombe l'onere, di adurre altre prove (art. 89), quando un fatto non fosse accertato o fosse accertato in modo insufficiente.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 173 cpv. 3

3 Gli art. 168 - 171 e 175 - 176 sono applicabili per analogia

Art. 182 cpv. 3, d, 5 e 6

3. L'ordinanza sulle prove può essere modificata soltanto entro i limiti degli art. 88, 89.
4. Con l'accordo di tutte le parti e del giudice l'ordinanza sulle prove può essere revocata totalmente o parzialmente.
5. Il giudice può modificare d'ufficio, dopo aver esperito il contraddittorio, l'ordine d'assunzione delle prove.
6. Per l'edizione di documenti è applicabile l'art. 213 bis.

Art. 191

1) Per ordine del giudice

- 1 Terminato l'esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, il giudice può chiedere alla parte, alla quale incombe del giudice l'onere, di addurre altre prove (art. 89), quando un fatto non fosse accertato o fosse accertato in modo insufficiente.
- 2 Egli può, se lo ritiene opportuno ai fini dell'istruzione, fare uso di questa facoltà già prima che l'assunzione di tali prove sia ultimata.

Art. 192

2) Su istanza di parte

- 1 Le parti possono chiedere entro 10 giorni dall' assunzione delle prove ammesse all' udienza preliminare, l' assunzione di altre prove la cui esistenza o concludenza risultassero successivamente.
- 2 Il giudice, sentita l' altra parte, decide con ordinanza come all' art. 182.

Testo del Codice in vigore

Art. 235

Giuramento

- 1 Il giudice rende attento il testimone sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità e sulle conseguenze civili e penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento.
- 2 Il giuramento si presta con la formula seguente:
<< Secondo le vostre convinzioni religiose, giurate innanzi a Dio o promettete sul vostro onore di rispondere conformemente alla verità e di nulla tacere >>.
- 3 Il testimone, udita la formula, presta, in piedi il giuramento pronunciando le parole << lo giuro >> o << lo prometto >>.

Art. 249

Doveri

- 1 Chiunque sia ufficialmente autorizzato all' esercizio della scienza, dell' arte o del mestiere, non può rifiutare la sua opera come perito.
- 2 Il giudice richiama al perito l' obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato.
- 3 Il giudice può infliggere una multa disciplinare fino a franchi 3.000,-- al perito che non adempia con diligenza il proprio ufficio.

Art. 268

Verbale

L' adempimento delle formalità relative deve risultare dal verbale firmato da chi giura, dal giudice, dal segretario.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 213 bis

Decreto di edizione

Sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto Decreto di (art. 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda.

Art. 235 cpv. 1 e 3

Giuramento

- 1 Il giudice rende attento il testimone sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento.
- 3 Il testimone, udita la formula, presta il giuramento pronunciando le parole << lo giuro >> o << lo prometto >>.

Art. 238 bis *)

Nullità

- 1 L' inosservanza delle disposizioni relative all' assunzione dei testimoni (art. 228, 234 cpv. 3 - 4) e alla loro audizione (art. 235, 238 cpv. 2 e 3) rende nulla la testimonianza.
- 2 L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale, sottoscritto dal testimone, dal giudice, o dal segretario, o da chi ne fa le veci.

Art. 249 cpv. 2

- 2 Il giudice richiama al perito l' obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con

perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall' art. 307 CPS.

Art. 268 *)

Nullità

1 L' inosservanza delle disposizioni relative alla formula del giuramento (art. 257 cpv. 2), alle persone incapaci (art. 262) e alla sua prestazione (art. 266, 267) rende nullo il giuramento.

2 L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale, firmato da chi giura, dal giudice o dal segretario, o da chi ne fa le veci.

*) Gli articoli richiamati negli art. 238 bis e 268 del progetto sono riportati alle pagine 46 e 47.

Testo del Codice in vigore

Art. 277 *)

Verbale

Il verbale dell' interrogatorio deve contenere singolarmente le ha preso atto degli ammonimenti di cui all' art. 274.

Capo III - DEL DIBATTIMENTO FINALE

Art. 280

Citazione

1 Alla fine dell' udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, o immediatamente dopo la loro assunzione, il giudice cita le parti a comparire entro il termine massimo di un mese, per il dibattimento finale.

2 La citazione deve essere notificata almeno 10 giorni prima dell' udienza.

3 Ogni parte ha facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Tali allegati dovranno essere notificati alle parti contemporaneamente.

Art. 285

Sentenze e decreti

1 Le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della Repubblica e Cantone del Ticino

2 Essi devono, a pena di nullità, contenere:

- a) il luogo, il giorno, il mese e l' anno in cui furono pronunciati;
- b) L' indicazione del giudice che li ha pronunciati e se giudice è una Camera del Tribunale di appello, il nome dei giudici che presero parte alla decisione;
- c) L' esatta indicazione delle parti e dei loro patrocinatori, nonché del loro domicilio;
- d) le domande delle parti
- e) L' esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
- f) i dispositivi
- g) la firma de; giudice, rispettivamente del presidente della Camera e del segretario, nonché il bollo d' ufficio.

Art. 286

Ordinanze

1 Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le formalità del precedente articolo, tranne quelle della lettera e).

2 Tali provvedimenti sono annunciati verbalmente e registrati a verbale, se presi all' udienza, altrimenti sono comunicati per dispositivo nei modi di notificazione previsti dalla legge.

3 L' obbligo di motivare le ordinanze esiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo che la domanda processuale non sia contestata.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 277 *)

Nullità

1 L' inosservanza delle disposizioni relative alle persone incapaci (art. 273 cpv. 1), all' ammonimento (art. 274) e all' interrogatorio (art. 275 cpv. 1) rende nullo l' interrogatorio.

2 L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale e deve inoltre indicare singolarmente le domande e le risposte e fare risultare che la persona interrogata ha preso atto degli ammonimenti di cui all' art. 274.

3 Il verbale dev' esser firmato dalla parte sottoposta all' interrogatorio, dal giudice, o dal segretario, o da chi ne fa le veci.

Art. 280 cpv. 4

4 Se compare una sola parte, il giudice procede come all' art. 135 cpv. 1; se nessuna delle parti compare si applica l' art. 135 cpv. 2; se anche alla seconda udienza nessuna delle parti compare, egli procede nei propri incumbenti come all' art. 134 cpv. 2.

Art. 285 cpv. 2 g)

g) la firma del giudice, rispettivamente del presidente della Camera, e del segretario, monche il bollo d' ufficio.

Art. 286 cpv. 1

1 Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le formalità del precedente articolo tranne quelle della lettera e) e senza la firma del segretario.

*) Gli articoli richiamati nell' art. 277 del progetto sono riportati a pag. 47.

Testo del Codice in vigore

Art. 292

Contenuto

L' istanza deve contenere:

- a) L' indicazione dell' Autorità cui è diretta;
- b) l' esatta indicazione delle parti e del loro domicilio;
- c) l' oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
- d) il valore attribuito alla causa;
- e) l' indicazione dei mezzi di prova;
- f) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

Art. 294

Udienza

1 Il giudice cerca di conciliare le parti e può convocarle a comparire personalmente, se domiciliate o dimoranti nel Cantone.

2 Esse si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito.

3 Il giudice richiama l' attenzione delle parti sull' insufficienza delle loro conclusioni, le invita, ove occorra, a completare e a meglio specificare i fatti e i mezzi di prova necessari all' accertamento della verità.

Titolo III - DELLE CAUSE PORTATE DIRETTAMENTE IN APPELLO

Art. 303

Procedura

1 Queste cause sono trattate con la procedura ordinaria.

2 Le competenze conferite dalla legge al giudice ad eccezione di quelle che comportano una decisione su questioni pregiudiziali o preliminari e sul merito, giusta l' art. 181, sono esercitate dal presidente della Camera o da un giudice delegato.

Art. 310

Effetto sospensivo dell' appello

1) Esecutività provvisoria per ordine del pretore:

1 L' appello sospende di regola l' esecuzione del giudizio.

2 Il pretore può però, se richiesto, ordinare nel giudizio la provvisoria esecuzione:

a) nei procedimenti esecutivi previsti da questo Codice;

b) quando il ritardo nell' esecuzione può cagionare un danno grave o difficilmente riparabile.

3 Il pretore subordina di regola la provvisoria esecuzione alla prestazione di un'adeguata garanzia.

2) Esecutività provvisoria per legge:

4 Sono provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa e nella sentenza:

a) i giudizi in materia di prestazione di alimenti e le misure provvisionali ordinate giusta l' art. 145 CCS;

b) le sentenze di rigetto dell' opposizione nella procedura di esecuzione e fallimento;

c) i decreti cautelari.

3) Decreti processuali:

5 Per i decreti processuali fa stato l' art. 96 cpv. 3.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 292 e)

e) l' indicazione specifica per ciascun fatto dei mezzi di prova offerti o invocati.

Art. 294 cpv. 2

2 Esse si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande, producono i documenti e indicano gli ulteriori mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito.

Art. 303 cpv. 1

Queste cause sono trattate con il procedimento stabilito per le stesse da questo Codice, ove fossero proposte al pretore.

Art. 310 Cpv. 4

2) Esecutività provvisoria per legge

4 Sono provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza:

a) i giudizi in materia di prestazione di alimenti e le misure provvisionali giusta l' art. 145 CCS;

b) le sentenze in materia di Camera di consiglio, riservato l' art. 370 cpv. 3;

c) i provvedimenti cautelari, riservato l' art. 382 cpv. 3

d) le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l' art. 388 cpv. 4;

e) le sentenze in materia di procedura accelerata, riservato l' articolo 398 cpv. 2;

f) le sentenze in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, riservato l' art. 411 cpv. 3;

g) i decreti di sfratto dei conduttori, riservato l' art. 508 cpv. 2.

Testo del Codice in vigore

Art. 322

Facoltà di indagine del giudice

Se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento del giudice il giudice può:

a) ordinare d' ufficio l' assunzione delle prove giusta l' art. 88 lett. a, b, c;

b) ordinare, su istanza di parte, l' assunzione di quelle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2).

Capo III (libro II, Titolo IV) - DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 327

Motivi

Le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 291301) possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- a) se la sentenza emana da un giudice incompetente;
- b) se a torto è stata negata la competenza;
- c) se è stata pronunciata da un giudice, la cui esclusione o fiscalizzazione dovevano essere ammesse;
- d) se è stata pronunciata contro una persona civilmente incapace senza che fosse legalmente rappresentata;
- e) se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
- i) se si verifica uno dei motivi di revisione della sentenza previsti da questo Codice;
- g) se è stata manifestamente e arbitrariamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di arbitraria valutazione di prove.

Libro III - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I - DELL' ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 356

Citazione

1 Il giudice fissa il giorno e l' ora dell' udienza in calce o a tergo dell' istanza e ne ordina la notificazione alle parti.

2 L' udienza dovrà essere indetta non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla notificazione dell' atto.

Titolo II (del libro III) - DELLA PROCEDURA SOMMARIA

Capo I - DELLA PROCEDURA DI CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 372

Rinvio ad altra procedura

Se, per la difficoltà dell' assunzione delle prove, il giudice lo trova necessario, egli può eccezionalmente rinviare le parti alla procedura accelerata decretando le eventuali misure cautelari.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 322

Facoltà di indagine del giudice

Se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento il giudice può:

- a) ordinare d' ufficio l' assunzione delle prove giusta l' art. 88 lett. a,b, c;
- b) ordinare, su istanza di parte, l' assunzione di quelle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal pretore (ari.. 182 cpv. 2; 192; 213 bis).

Art. 327 g)

g) se è stata manifestamente e arbitrariamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di arbitraria valutazione di prove.

Art. 356 cpv. 2

2 L' udienza dovrà esser indetta non prima di 5 e non oltre 20 giorni dalla notificazione dell' atto.

Art. 372

Rinvio ad altra procedura

1 Se per la complessità della causa, o per la difficoltà dell' assunzione delle prove, il giudice lo trova necessario, egli può eccezionalmente rinviare, mediante ordinanza, le parti alla procedura accelerata, decretando le eventuali misure cautelari.

2 Il giudizio emanato in tale procedimento è appellabile come all' art. 370.

Testo del Codice in vigore

Capo III (del libro III, Titolo II) - DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Art. 376

Oggetto

1 Il giudice ordina, anche prima dell' introduzione dell' azione, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.

2 Provvedimenti cautelari possono essere ordinati in particolare:

- a) nelle azioni possessorie;
- b) per impedire un danno che minaccia di prodursi
- c) per la conservazione in genere dell' oggetto della lite e dello stato di fatto esistente.

Art. 382

Impugnazione

1 Possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati previo contraddittorio.

2 Non possono essere impugnati provvedimenti cautelari in liti promosse davanti al giudice di pace o al pretore come istanza unica (art. 291- 301).

Capo IV (del libro III) - DEI PROVVEDIMENTI IN TEMA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Art. 387

Procedura in contraddittorio

1 Nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 77, 80, 81, 82,84, 85, 153, 168, 181, 190, 301 d, 304, 315, 316, 317 m della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento) esse vengono citate a comparire entro un breve termine.

2 All' udienza le parti possono esporre le loro domande, eccezioni d' ordine e di merito e dovranno produrre i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all' istanza scritta. Il titolo, sul quale si fonda la do. manda di rigetto di opposizione, deve essere allegato alla istanza, sotto pena di nullità della stessa.

3 Nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all' istanza scritta, se dall' attore, al principio dell' udienza, se dal convenuto.

4 Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l' altra parte, se comparsa.

5 Il giudice terrà calcolo delle prove secondo il suo prudente criterio.

6 Il giudice pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 376 cpv. 2 d)

d) per prestazione di alimenti e per misure provvisoriale come all' art. 145 CCS.

Art. 382 cpv. 3

3 L' appello non è sospensivo, salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita (art. 310 cpv. 4 c).

Art. 384 bis

Ferie

Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento cautelare.

Titolo del libro III, capo IV - DEI PROCEDIMENTI IN TEMA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Art. 387 cpv. 2

2 All' udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d' ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all' istanza scritta.

Testo del Codice in vigore

Art. 388

Impugnazioni

1 Contro le sentenze nei limiti della competenza appellabile del pretore è dato il rimedio dell' appellazione alla Camera di esecuzione e fallimento.

2 Contro le sentenze dei giudici di pace e quelle di competenza inappellabile del pretore è dato il rimedio della cassazione.

3 Il termine per l' appellazione e per il ricorso in cassazione non il che per la presentazione delle osservazioni della parte appellata è di 10 giorni ridotto a 5 giorni in materia cambiaria.

Titolo III (del libro III) - PROCEDURA ACCELERATA

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 398

Impugnazione

Il termine per l' appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.

Titolo IV (del libro III) - DELLA PROCEDURA DI PROTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO

Art. 411

Impugnazioni

1 La sentenza è impugnabile solo con il rimedio della cassazione.

Il termine per il ricorso e per le osservazioni è di 10 giorni.

2 La deliberazione deve avvenire entro 10 giorni dalla scadenza dell' ultimo termine utilizzato; il giudizio è intimato entro 5 giorni dalla deliberazione.

3 L' appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti.

Art. 413

Provvedimenti cautelari

Su istanza di parte, il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento della lite anche prima della discussione.

Art. 421

Tentativo di conciliazione

La parte attrice, prima di proporre un' azione di divorzio o separazione personale, deve chiedere al pretore di citare la parte avversa per un tentativo di conciliazione.

2 L' istanza crea la prevenzione di foro e interrompe i termini di perenzione e di prescrizione del diritto civile.

3 Il giudice deve sentire i coniugi prima separatamente e poi assieme, cercando di conciliarli.

4 Il tentativo di conciliazione non avrà alcun effetto se l' azione non sarà proposta da una delle parti entro tre mesi.

5 La procedura è gratuita.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 388 cpv. 4

4 Il ricorso in cassazione e l' appello non sospendono l' esecuzione del giudizio, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4).

Art. 398 cpv. 2

2 L' impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 e).

Art. 411 cpv. 3

3 Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 f).

Art. 413 cpv. 2

2 E' applicabile l' art. 382 cpv. 2.

Art. 421

Tentativo di conciliazione

1 La parte attrice, prima di proporre un' azione di divorzio o di separazione personale, deve chiedere al pretore di citare la parte avversa per un tentativo di conciliazione.

2 L' istanza crea la prevenzione di foro e interrompe i termini di perenzione e di prescrizione del diritto civile.

3 Il giudice deve sentire i coniugi e cercare di conciliarli. E' sua facoltà di sentirli anche separatamente.

4 E' applicabile l' art. 359.

5 Il tentativo di conciliazione non avrà alcun effetto se l' azione non sarà proposta da una delle parti entro tre mesi.

6 La procedura è gratuita.

Testo del Codice in vigore

Titolo IX (libro III) - DELLE PROVE A FUTURA MEMORIA

Art. 448

Procedure

Prima di decidere, il giudice ordina U contraddittorio. Se il giudice accoglie la domanda, alla controparte deve essere data la possibilità di partecipare alla prova.

Capo IV (libro IV) - DELLA PROCEDURA SOMMARIA PER LO SFRATTO DEI CONDUTTORI

Art. 508

Decreto

1 Il decreto deve essere emanato entro tre giorni dall' ultima udienza. Se il pretore respinge l' opposizione dovrà ordinare, con lo stesso decreto, anche lo sfratto.

2 Il decreto è appellabile ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

3 E' riservata l' azione per danni, da proporre con la procedura ordinaria.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Art. 448

Prima di decidere il giudice ordina, di regola, il contraddittorio. Se il giudice accoglie la domanda, alla controparte deve essere data la possibilità di partecipare alla prova.

Art. 505 bisFerie

I termini previsti in questo capo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.

Art. 508 cpv. 2

2 Il decreto è appellabile; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente della Camera addita (articolo 310 cpv. 4 g).

Art. 2

Le modificazioni del Codice di procedura civile, introdotte con la presente legge, si applicano ai procedimenti pendenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l' approvazione del Consiglio federale per le disposizioni in materia di esecuzione e fallimento, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

Legge in vigore**LEGGE**

sulla tariffa giudiziaria (del 14 dicembre 1965)

Capo III - PRETORE**Art. 17**Azioni ordinarie

1 La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti:

- per cause di valore litigioso

da	Fr.	300.--	a	Fr.	500.--	da	Fr.	20.--	a	Fr.	60.--
da	Fr.	501.--	a	Fr.	1.000.--	da	Fr.	30.--	a	Fr.	100.--
da	Fr.	1.001.--	a	Fr.	2.000.--	da	Fr.	60.--	a	Fr.	200.--
da	Fr.	2.001.--	a	Fr.	5.000.--	da	Fr.	100.--	a	Fr.	250.--
da	Fr.	5.001.--	a	Fr.	10.000.--	da	Fr.	200.--	a	Fr.	350.--
da	Fr.	10.001.--	a	Fr.	20.000.--	da	Fr.	300.--	a	Fr.	500.--
da	Fr.	20.001.--	a	Fr.	50.000.--	da	Fr.	400.--	a	Fr.	700.--
da	Fr.	50.001.--	a	Fr.	100.000.--	da	Fr.	600.--	a	Fr.	1.200.--
da	Fr.	100.001.--	a	Fr.	200.000.--	da	Fr.	1.000.--	a	Fr.	1.500.--
da	Fr.	200.001.--	a	Fr.	400.000.--	da	Fr.	1.200.--	a	Fr.	1.800.--
da	Fr.	400.001.--	a	Fr.	600.000.--	da	Fr.	1.400.--	a	Fr.	2.500.--
da	Fr.	600.001.--	a	Fr.	1.000.000.--	da	Fr.	1.800.--	a	Fr.	5.000.--
da	Fr.	1.000.001.--	a	Fr.	5.000.000.--	da	Fr.	2.000.--	a	Fr.	10.000.--
da	Fr.	5.000.000.--	a	Fr.		da	Fr.	4.000.--	a	Fr.	2000.--

2 Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Disegno di
LEGGE

che modifica l' art. 17 cpv. 2 della legge sulla Tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 maggio 1974, n. 1964 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 17 cpv. 2 della legge sulla Tariffa, giudiziaria è modificato come segue:

Art. 17

2 Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile.

Nelle cause previste dall' art. 11c) di quel Codice fa stato l' importo del dividendo riconosciuto al creditore.

Art.2

La modifica legislativa prevista da questa legge si applica anche alle cause pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l' approvazione del Consiglio Federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

Articoli richiamati negli art. 238 bis, 268 e 277

Art. 228

Esclusione

Non possono essere sentiti come testimoni:

1. il fidanzato o il coniuge di una parte, ancorché divorziato
2. gli ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i suoi fratelli e fratellastri, le sue sorelle e sorellastre salvo che nelle questioni di stato, di separazione o di divorzio
3. i minori d' anni dodici.

Art. 234

Esame

1. I testimoni vengono esaminati separatamente.
2. Il giudice chiede al testimone il nome, il cognome, l' età, lo stato civile, la professione, il luogo di appartenenza e di domicilio, i suoi rapporti di parentela o di affinità con le parti e il grado degli stessi.
3. Il giudice invita il testimone a dichiarare se ha qualche motivo di inimicizia con le parti, se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall' esito del processo ed in cosa consista.
4. Il giudice avverte il testimone che si trova nelle condizioni previste dall' art. 230 della facoltà di rifiutarsi di deporre.
5. Il giudice, d' ufficio o su istanza di parte, può ordinare che l' esame del testimone avvenga sul luogo della contestazione.

Art. 238

Verbale

- 1 Le deposizioni si verbalizzano in prima persona; se non sono dettate dal testimone, si devono scrivere, per quanto possibile, con le sue parole mantenendo le espressioni dialettali non facilmente traducibili.
- 2 La deposizione è quindi letta al testimone che, interpellato dal giudice, dichiara se l' approva o se deve

essere corretta.

3 Il verbale viene firmato su ogni foglio dal testimone, dal giudice e dal segretario o da chi ne fa le veci

4 La dichiarazione del testimone di non sapere o di non poter scrivere viene espressamente verbalizzata.

Art. 257

Formula

1 La parte che vuol deferire il giuramento deve proporre in pari tempo la formula. Il giudice può modificarla.

2 La formula deve essere distinta in tanti articoli quanti sono i fatti su cui si deve giurare.

Art. 262

Il giuramento non può essere deferito ai minorenni né agli interdetti; può esserlo agli inabilitati sopra gli atti di cui sono capaci.

Art. 266

Giuramento

1 Il giuramento è prestato in persona da chi deve giurare e secondo la formula, altrimenti si ha come non prestato.

2 Il giudice ammonisce la parte di giurare la verità, le ricorda che Dio è testimone del suo giuramento e le legge il disposto dell' art. 306 CPS.

3 Il giuramento è prestato dopo un quarto d' ora di riflessione in piedi, nella forma seguente, quando si riferisca a un fatto personale della parte che giura:

- Giuro davanti a Dio onnipotente essere vero (o non essere vero) che . . . (segue la formula contenente il fatto).

4 Se il giuramento ha per oggetto la conoscenza di un dato fatto è prestato come segue:

- Giura davanti a Dio onnipotente di sapere (o di non sapere malgrado le più scrupolose diligenze usate per verificarlo) che (segue la formula contenente il fatto).

5 Chi presta giuramento è tenuto a leggere o a ripetere la formula. Egli deve tenere levata la mano destra durante la prestazione e terminare la lettura o la ripetizione con le parole:

<< Così Dio mi ascolti ! >>.

Art. 267

Promessa solenne

1 La parte può, a sua scelta, invece di giurare secondo la formula dell' art. 266, promettere solennemente sul suo onore di dire la verità.

2 Sono applicabili le disposizioni dell' articolo precedente con le modificazioni seguenti: a) a) la promessa solenne viene prestata in piedi secondo la formula:

<< dichiaro solennemente sul mio onore ...>>.

b) colui che presta la promessa solenne, termina la lettura o la ripetizione della formula con le parole: << Questa è la verità e la confermo solennemente sul mio onore >>.

Art. 273

Persona soggetta all'interrogatorio

1 La parte capace di obbligarsi civilmente deve rispondere personalmente. Se essa è incapace civilmente, ma capace di discernimento e ha constatato essa stessa i fatti, è interrogata personalmente; in caso contrario sarà interrogato, in sua vece, il suo rappresentante legale.

2 Il giudice designa quale delle persone deve essere sottoposta all' interrogatorio se la facoltà d' obbligare la persona giuridica spetta a più persone fisiche insieme o separatamente; egli procederà nel medesimo modo se la parte è un litisconsorzio.

3 L' obbligato principale sarà interrogato di regola prima di ogni altro obbligato.

4 Se la parte è una massa fallimentare il giudice può ordinare l' interrogatorio tanto dell' amministrazione quanto del fallito.

Art. 274

Ammonimento

Il giudice richiama la persona da interrogare, prima dell' interrogatorio all' obbligo di dire la verità e la ammonisce sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione dandole lettura dell' art. 306 CPS.

Art. 275

Limiti dell'interrogatorio

1 L'interrogatorio deve venire eseguito sulle sole domande indicate nell'ordinanza. Il giudice può chiedere spiegazioni e giustificazioni delle risposte ottenute.

2 La persona interrogata non può servirsi di scritti e di note preparate, tranne che si tratti di conteggi, di cifre didatte o di simili particolarità.